Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
con Convitto annesso *"Dea Persefone"*
89044 LOCRI (RC) - Tel. Scuola 0964390572
Cod. Mecc. RCRH080001 – C.F. 81000650804 – Sito: www.ipssalocri.edu.it P.E.O.:
rcrh080001@istruzione.it – P.E.C.: rcrh080001@pec.istruzione.it

Prot. n. 6108/VII.6 Locri, 14/10/2020

A tutto il Personale
Al sito web
Atti

CIRCOLARE N.25
a.s.2020-21

OGGETTO: ***OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DIRETTIVA A.S. 2020-2021***

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad esempio, per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

La scuola ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art.25 D.lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 2048 del codice civile: *"in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047).[...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".* Le persone indicate dai commi precedenti sono liberata dalla responsabilità soltanto

se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048). Il recente CCNL 18/04/2018 richiama tale obbligo riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti, obbligatoriamente, a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".*

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. In caso di ritardo si deve tempestivamente avvisare il Dirigente scolastico o il Responsabile di plesso per predisporre sorveglianza.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La tabella A dei profili di area allegata al CCNL 19/04/2018 attribuisce al personale dall'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa la mensa scolastica, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione coi docenti". Il* profilo dell'area B non cita esplicitamente obblighi di sorveglianza, ma agli assistenti tecnici spettano obblighi di *"efficienza e funzionalità "dei* laboratori e *"supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche",* attraverso il controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati impongono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

1. All'entrata degli alunni, ore 7.50, la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora, che dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima del suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari e delle regole.
3. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalle classi gli alunni. In casi eccezionali è consentito fare uscire un alunno per volta, annotandolo sull'apposito registro e vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima

l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

4. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinchè vigili durante la sua assenza.
5. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Dirigenza.
6. Al cambio dell'ora, gli spostamenti dei docenti da una classe all'altra devono avvenire velocemente al fine di non gravare sul personale non docente addetto alla sorveglianza dei piani e dei vari reparti. I docenti sono invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante ii cambio dell'ora se hanno lezione.
7. I docenti dell'ultima ora di lezione si devono accertare che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'uscita avvenga in modo ordinato e silenzioso. Ogni docente ha l'obbligo di intervenire nei riguardi degli alunni, anche non propri, nel caso in cui si ravvisi la mancanza delle buone regole di comportamento.
8. La scuola è una comunità educante e qualsiasi componente che in essa presta servizio ha titolo di intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o non consoni alle regole da tenere nell'istituzione scolastica.
9. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio dell'ora.
10. Durante il cambio dell'ora, le classi sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
11. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe prima del suono della campanella dell'ultima ora; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
12. Ogni classe può recarsi ai distributori solo durante l'orario comunicato dalla Dirigenza, previa autorizzazione del docente dell'ora.
13. E' vietato espellere dall'aula, anche momentaneamente, uno o più alunni, in quanto l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità di vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e avvisare prontamente il Responsabile di plesso/collaboratore del Dirigente.

14. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori affinchè siano rispettate le norme di sicurezza. La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
15. Gli assistenti tecnici devono controllare, tempestivamente e al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni o furti devono essere immediatamente segnalati per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
16. La sorveglianza dell'atrio, delle scale e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal piano delle attività del Personale ATA.
17. Tutte le componenti (docenti, educatori, personale ATA) hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e il divieto di uscita dal perimetro dell'edificio, cortile compreso. Eventuali effrazioni devono essere subito comunicate alla Dirigente o ai Referenti di plesso per irrogare la corrispondente sanzione disciplinare.
18. I docenti tecnico-pratici e di scienze motorie che, per esigenze didattiche, portano gli alunni nei laboratori, nei campetti e/o negli spazi adiacenti la scuola, devono direttamente prelevare gli studenti dalle aule, accompagnarli nei luoghi stabiliti e, alla fine delle attività, riportarli in classe prima del cambio dell'ora. Per nessun motivo è consentito agli alunni lo spostamento autonomo. Si ravvisa che durante il tragitto la responsabilità ricade sul docente dell'ora, e che negli spazi esterni non deve essere consentito il contatto con soggetti estranei alla scuola.
19. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
20. I collaboratori scolastici o gli aiutanti tecnici dei laboratori dovranno:

    - essere facilmente reperibili da parte dei docenti;
    - comunicare immediatamente ai Responsabili di plesso o al Dirigente scolastico l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
    - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza validi motivi, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi e nell'eventualità segnalare tempestivamente particolari situazioni ai Responsabili di plesso o al Dirigente scolastico;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

21. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.

22. E fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

23. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi igienici più del tempo necessario;
- controllare le classi ai cambi dell'ora fino all'arrivo del docente;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione, nell'ordine, al Coordinatore di classe, ai Responsabili di plesso/collaboratori del Dirigente, e successivamente al Dirigente;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

24. Durante le attività di pratica laboratoriale di sala, cucina e pasticceria è vietato far uscire gli alunni dai laboratori per una questione di sorveglianza, sicurezza ed igiene.

25. Tutto il personale, per quanto di competenza secondo la normativa vigente e secondo i regolamenti della scuola, sarà impegnato nelle azioni previste per la prevenzione del COVID-19, in particolare per quanto concerne la prevenzione degli assembramenti, la vigilanza sul mantenimento del posto assegnato e sul corretto uso delle mascherine da parte degli studenti, e la continua condivisione delle regole fondamentali di igiene e sicurezza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39 93